



JUS&TRADE
STUDIO LEGALE FOCHESATO

NUOVO AGGIORNAMENTO SULLE SANZIONI ALLA RUSSIA: INDICAZIONI OPERATIVE PER L'IMPORT DI PRODOTTI IN LEGNO

19 APRILE 2022

Avv. Enea Fochesato

Studio Legale Fochesato – Jus&Trade



Quadro di sintesi aggiornato delle sanzioni Ue rilevanti per il settore import legno

Il quadro sanzionatorio aggiornato dell'Ue nei confronti della Russia/Bielorussia ruota intorno ai seguenti pilastri:

1- sanzioni di natura oggettiva → divieto di importazione di determinate categorie di prodotti → Reg. 833/14, Reg. 821/21 e Reg. 765/06 (Bielorussia)

2- sanzioni di natura soggettiva → Reg. 269/14 → **allegato I** con elenco di soggetti sottoposti a misure restrittive

3- Sanzioni di natura finanziaria



Sanzioni di natura oggettiva rilevanti per l'import legno dalla Russia

- **Divieto di importare beni siderurgici** dalla Russia e indicati nell'allegato XVII
 - È vietato acquistare, **importare** o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono **originari della Russia o sono esportati dalla Russia**, i beni, elencati nell'**allegato XXI**, che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina → tale divieto si estende anche all'assistenza tecnica, servizi di intermediazione e servizi connessi ai beni di cui all'allegato XXI (art. 3 decies, Reg. 833/2014)
 - I divieti di cui sopra **non si applicano** all'esecuzione, **fino al 10 luglio 2022**, di **contratti conclusi prima del 9 aprile 2022** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
-



Sanzioni di natura oggettiva rilevanti per l'import legno dalla Russia

- Nell'allegato XXI compare il **capitolo 44** della nomenclatura doganale «legno, carbone di legna e lavori di legno». L'aver riportato il solo capitolo doganale senza ulteriori precisazioni, lascia supporre che tutte le voci e sottovoci rientranti nel medesimo capitolo siano da includere nel divieto d'importazione (si auspicano linee guida Ue al riguardo).



Sanzioni di natura oggettiva rilevanti per l'import legno dalla Bielorussia

- Fonte di riferimento: Reg. 765/06 → è stata introdotta una nuova norma (art. 1 sexiesdecies) al Reg. 765/06 che dispone il divieto di
 - ✓ **importare nell'Ue, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi** di cui all'allegato X (vale a dire quelli del capitolo 44 della tariffa doganale) se essi sono originari della Bielorussia, oppure sono stati esportati dalla Bielorussia;
 - ✓ acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi di cui all'allegato X situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
 - ✓ trasportare i prodotti legnosi di cui all'allegato X originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
 - ✓ fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui sopra.
- In ogni caso, i contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 (compresi i contratti accessori) possono essere eseguiti fino al 4 giugno 2022.



Sanzioni di natura oggettiva rilevanti per l'import legno

Che cosa si intende per «**contratto concluso**»?

- Secondo il nostro ordinamento (art. 1326 c.c.) un contratto è validamente stipulato quando vi è stato lo scambio di proposta (quindi ad esempio l'ordine del cliente) e accettazione (quindi ad esempio la conferma d'ordine del fornitore) tra le parti contraenti.
- Per essere valido ed efficace, il contratto deve contenere tutti i suoi elementi essenziali (es. nella vendita gli elementi essenziali saranno ad es. l'individuazione del bene compravenduto, la quantità, il prezzo, i termini e le modalità di consegna e di pagamento, ecc.). **Viceversa, non si parlerà di contratto, bensì di semplice manifestazione d'intenti non vincolante tra le parti.**



Sanzioni di natura oggettiva

- Al riguardo, la Commissione Ue ha chiarito quanto segue:
 - "The term 'contract' (..) refers to a **binding commitment** between the parties. Such an agreement should contain all the necessary elements for its validity and the execution of a transaction (such as indication of the parties, price, quantities, delivery dates, modalities of execution, etc.) Most framework contracts which do not specify the quantities or the price would therefore not be considered as a contract for the purpose of the exceptions foreseen for the execution of prior contracts".
 - Importanza fondamentale è il tema della **prova del contratto e della data di stipula**
-



Divieto di circolazione nel territorio Ue di navi e imprese di trasporto russe

→ Articolo 3 sexies bis Reg. 833/2014

- «È vietato dare accesso dopo il 16 aprile 2022 ai **porti nel territorio dell'Unione** a qualsiasi **nave** registrata sotto la bandiera della **Russia**»

→ Articolo 3 terdecies Reg. 833/2014

- «È fatto divieto a qualsiasi **impresa di trasporto su strada** stabilita in **Russia** di trasportare merci su strada **all'interno del territorio dell'Unione**, anche in transito (...). Il divieto (...) non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:
 - a) si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022,
o
 - b) debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia».
-



Sanzioni di natura soggettiva - soggetti sottoposti a misure restrittive (detti anche «soggetti designati» o «listati»)



Soggetti sottoposti a misure restrittive

Le **sanzioni finanziarie** rientrano tra le **misure restrittive** utilizzate per contrastare l'attività di stati, individui o organizzazioni che minacciano **la pace e la sicurezza internazionale**. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.

Nell'ambito delle sanzioni alla Russia, l'art. 2 del Reg. 269/14 dispone che:

«1. **sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche** appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I.

2. **È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi**, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati **elencati nell'allegato I**, o destinarli a loro vantaggio».



Soggetti sottoposti a misure restrittive

L'allegato I del Reg. 269/14 (attenzione ai continui aggiornamenti)
per i quali è disponibile una **lista consolidata** e aggiornata dei
soggetti sottoposti a misure restrittive

Attenzione poi ai soggetti «listati» («SDN – Specially Designated
Nationals») negli **Stati Uniti** consultabili sul **sito Ofac** «Office of
foreign assets controls»



Soggetti sottoposti a misure restrittive – quali verifiche effettuare?

Oltre alla consultazione delle liste di cui sopra, occorre verificare **che la vostra controparte non sia controllata direttamente o indirettamente** da un soggetto listato o sia ad esso riferibile (fenomeno dello «shadow listing»).

A questo proposito, può essere d'ausilio a titolo esemplificativo, l'interrogazione di **banche dati di informazione finanziaria operanti a livello internazionale**, la consultazione di Registri tenuti dalle camere di commercio locali, ad esempio la consultazione del «**Biznes Spravka**» vale a dire un documento emesso dalla Camera di commercio della Federazione Russa dalle caratteristiche simili alle nostre visure camerali.

Tale documento (disponibile solo in lingua russa o inglese) è ottenibile per il tramite della Camera di Commercio Italo-Russa [al seguente link](#).



Sanzioni finanziarie

cenni su alcune misure rilevanti per il settore legno

- Divieto di svolgere operazioni con soggetti partecipati dal governo russo (o dalla banca centrale russa) o controllati da questi ultimi
- Divieto di acquisire partecipazioni, creare nuove imprese, erogare crediti o prestiti, fornire servizi di investimento connessi a entità russe operanti nel settore energetico
- Restrizioni sulle riserve della Banca Centrale russa
- Divieto di trasferimento in Russia di banconote denominate in euro
- Esclusione dal circuito Swift di alcuni istituti di credito
- «Congelamento» di beni e risorse di alcuni istituti di credito.



Profilo sanzionatorio per violazione norme restrittive

Misure oggettive:

Decreto legislativo 221/2017 → art. 20 c.1 dispone che le **esportazioni** di prodotti oggetto di misure restrittive unionali per le quali non è prevista una specifica autorizzazione ed effettuate in violazione dei divieti imposti dall'UE, sono punite con la reclusione da due a sei anni → la norma non fa riferimento all'ipotesi di importazione.

Misure soggettive

Art. 5 c. 4 d.lgs 109/2007: «E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio» → l'art. 13 c.1 d.lgs 109/2007 dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro.

Da non trascurare poi gli eventuali danni reputazionali (servizi giornalistici che mettono in cattiva luce l'azienda, ecc.)



Contromisure russe alle sanzioni Ue cenni su alcune misure rilevanti per il settore legno-arredo

- Decreto del Presidente della Federazione Russa n. 100 dell'8 marzo 2022 → Restrizioni all'export dalla Russia verso i «paesi ostili» (tra cui i paesi membri dell'Ue) di una serie di beni tra cui **alcuni tipi di legname** (divieto per ora valido fino al 31.12.22)
- Sono ancora possibili i pagamenti in valuta delle obbligazioni relative a merce importata in Russia



Questioni legali – forza maggiore

A seguito del protrarsi degli eventi bellici e dell'inasprimento delle sanzioni e contro-sanzioni, è ancora possibile invocare l'istituto della «forza maggiore» in assenza di una previsione contrattuale?

La **Convenzione di Vienna del 1980** sulla vendita internazionale di beni mobili che, all'art. 79 dispone quanto segue:

*«1. Una parte non è responsabile per l'inadempimento ad una delle sue obbligazioni se prova che tale inadempimento è dovuto ad un **impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere** che tale parte potesse prendere in considerazione **al momento della conclusione del contratto** (...).
(...)»*



Questioni legali – forza maggiore

3. **L'esonero previsto dal presente articolo produce effetto per tutta la durata dell'impedimento.**

4. *La parte che non dà esecuzione al contratto, **deve avvisare l'altra parte dell'impedimento** e delle sue conseguenze sulla sua capacità di esecuzione.*
Se

*l'avviso non giunge a destinazione in un **termine ragionevole a partire dal momento in cui la parte che non ha dato esecuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impedimento**, quest'ultima è tenuta a risarcire il danno derivante da detta mancata ricezione.*

(...))»



Detto in altre parole, quali sono i presupposti affinché si possa invocare la causa di forza maggiore?



Questioni legali – forza maggiore

- 1) Presenza di un **evento esterno**, completamente indipendente dalla volontà e dal controllo della parte inadempiente;
- 2) che, **al momento della conclusione del contratto**, tale evento non potesse essere ragionevolmente previsto ;
- 3) detto evento deve essere tale da rendere **oggettivamente impossibile** (non quindi semplicemente più difficoltosa o costosa) l'esecuzione della prestazione pattuita nel contratto (es. la consegna della merce nel termine concordato)



Questioni legali – forza maggiore

Quindi, è molto importante dare una lettura approfondita delle clausole di forza maggiore eventualmente previste dal contratto.

Nel caso invece in cui il contratto non preveda una casistica specifica oppure la stipula sia avvenuta semplicemente mediante lo scambio dell'ordine/conferma d'ordine, occorrerà valutare **caso per caso** se, in base al diritto applicabile, il singolo accadimento sia tale da rendere impossibile l'adempimento e giustificare l'esenzione da responsabilità per causa di forza maggiore, tenuto soprattutto conto della condotta tenuta dalle parti (ad esempio si pensi alla tempestiva comunicazione dell'evento a dimostrazione della buona fede).



IN CONCLUSIONE: CONSIGLI OPERATIVI PER L'IMPORT IN RUSSIA

- I trasporti sono resi difficoltosi dal divieto imposto alle imprese di trasporto russe
- L'import dalla Russia di legno rientrante nel capitolo 44 è da intendersi vietato (si auspicano maggiori chiarimenti da parte dell'Ue)
- Verificare che le vostre controparti non siano ricomprese negli elenchi dei soggetti sottoposti a **misure restrittive Ue** (oltre che Usa e UK) → banche dati e visure camerali
- Per i pagamenti non avvalersi di banche russe, bensì impiegare banche italiane (o dell'Unione europea) presenti in territorio russo
- Attenzione alle sanzioni russe di ritorsione a quelle Ue



IN CONCLUSIONE: CONSIGLI OPERATIVI

- predisporre delle **procedure interne di adeguata verifica** delle controparti e dei prodotti da importare (unitamente a dichiarazioni da far sottoscrivere al vostro cliente di assenza di rapporti con soggetti listati);
- rivedere i contratti inserendo clausole di forza maggiore, al fine di tutelarvi contro il rischio di impossibilità di esecuzione da parte vostra

La necessità di avere adeguate procedure interne è stata segnalato dalla Commissione Ue nella **comunicazione n. 2022/C145/01 del 1 aprile 2022**



Grazie per l'attenzione

Avv. Enea Fochesato

Studio Legale Fochesato – Jus&Trade

T. 02/873.48.430

enea.fochesato@jus-trade.com

www.jus-trade.com

Follow us on



[linkedin.com/in/enea-fochesato-3856616](https://www.linkedin.com/in/enea-fochesato-3856616)

Il presente documento è stato redatto per soddisfare finalità divulgative di carattere generale e non costituisce parere legale.